

CAMERA DEI DEPUTATI N. 319

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, GALLETTI, PROCACCI

Norme concernenti l'educazione e l'informazione sui danni del fumo, il divieto di fumare in determinati locali e la pubblicità dei prodotti da fumo

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste ormai e da molto tempo un ampio accordo in sede medica e scientifica sui danni rilevanti provocati alla salute umana dal fumo. Valga per tutti un dato proposto all'opinione pubblica dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale Organizzazione valuta in almeno un milione il numero delle persone che perdono la vita a causa del fumo. Un danno quindi grave, valutabile per il nostro Paese in diverse decine di migliaia di decessi causati dal fumo ed in un forte aggravio delle spese sanitarie.

Numerose ricerche e la stessa Organizzazione mondiale della sanità hanno inoltre messo in rilievo come subiscano i danni del fumo anche coloro che non coltivino tale abitudine, ma che per le condizioni in cui si trovano a vivere od a lavorare, siano costretti a convivere con il cosiddetto fumo ambientale.

Ed anche qualora non vi sia certezza quantitativamente stabilita sui danni del « fumo passivo » si manifesta ormai in modo evidente anche nel nostro Paese l'attitudine ed il desiderio di un gran numero di non fumatori, spesso riuniti in associazioni, ad essere garantiti dai danni e dai fastidi del fumo.

Il nostro Paese, nel quale in generale sono assai carenti gli interventi di prevenzione della salute umana e soprattutto le politiche di informazione tendenti a tale scopo, ha affrontato fino ad oggi il problema in modo assai parziale. E non vi è dubbio, invece, che esso rappresenti un preminente problema di salute pubblica. L'unica normativa che regola tale problema è costituita, com'è noto, dalla legge n. 584 del 1975, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici.

Essa è invece estremamente carente sia per quanto concerne una più estesa protezione del non fumatore, sia per quanto riguarda le politiche attive di dissuasione, informazione, prevenzione, sia per quanto concerne la possibile riduzione dei danni sui fumatori.

Abbiamo insomma bisogno di una politica globale nei confronti del problema fumo ed essa non può certo ridursi ad alcuni parziali divieti, che poco incidono, soprattutto se confrontati con ben più ampie tendenze che hanno la loro origine nel mercato, nei comportamenti dei consumatori, nelle abitudini culturali, nel grado di informazione e consapevolezza dei cittadini.

Da questo punto di vista va segnalato che i più ampi risultati nella battaglia contro il fumo si stanno ottenendo laddove non solo si mette in atto un'equilibrata politica di divieti, ma soprattutto si è riusciti ad invertire un *trend* culturale, che collegava l'abitudine del fumo a comportamenti ritenuti emancipatori, socialmente apprezzati o più semplicemente alla moda. E da questo punto di vista decisiva è stata l'azione informativa e la positiva pressione sociale svolta non solo dalle autorità pubbliche, ma da singoli cittadini e soprattutto da associazioni ed enti volontari.

Dobbiamo inoltre avere presente che una politica globale nei confronti del fumo deve almeno perseguire tre obiettivi: scoraggiare l'accesso al fumo da parte di chi non possiede questa abitudine, proteggere il non fumatore e metterlo nella condizione di fare valere il suo diritto a non subire i danni od i fastidi del fumo, aiutare il fumatore o a liberarsi della sua condizione o a ridurre per quanto possibile i danni prodotti dalla sua abitudine.

Occorre, inoltre, avere presente che il grado di maturità raggiunto dalla nostra società rende necessarie politiche certo severe e decise, ma anche credibili. Che si esercitino, in altre parole, operando per la piena responsabilizzazione di ogni soggetto, evitando di produrre, per eccessi di vario tipo, effetti controproducenti o più semplicemente di perdere di credibilità.

La presente proposta di legge punta quindi, in accordo con queste premesse a: avviare un'ampia campagna informativa e preventiva nei confronti della popolazione, proteggere i non fumatori facendone anche un soggetto attivo di una più ampia strategia di dissuasione, informare i fumatori relativamente all'impatto dei prodotti da essi usati.

Questo ultimo obiettivo raramente viene preso in considerazione, mentre le stesse autorità scientifiche insistono sulla necessità di tenere in considerazione anche quella quota di popolazione che comunque non intende cessare di fumare e che occorre per lo meno indirizzare verso prodotti a sempre più basso contenuto di sostanze nocive. Anche da questo punto di vista è carente nel nostro Paese l'informazione ed è per questo che probabilmente occorre rivedere l'attuale disciplina pubblicitaria, consentendo l'informazione pubblicitaria per i soli prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

A questo scopo non va taciuto il ruolo decisivo dell'Amministrazione dei Monopoli dello Stato alla quale si deve perlomeno chiedere di cessare la produzione dei prodotti più nocivi, largamente presenti tra i suoi manufatti.

La legge proposta è così articolata.

Gli articoli 1 e 2 obbligano i Ministeri competenti, sanità e pubblica istruzione a definire campagne di informazione, a carattere preventivo, sui danni apportati dal fumo alla salute umana e indicano la « Giornata nazionale contro il fumo », da tenersi in collaborazione con le associazioni volontarie.

L'articolo 3 definisce i divieti relativamente ai locali ed ai mezzi di trasporto pubblico. Nessun divieto è previsto per quelle situazioni, strettamente private, nelle quali anche questo problema è bene che sia lasciato all'accordo fra gli individui.

L'articolo 4 prevede, per quanto concerne i luoghi di lavoro, un divieto generale e l'obbligo del datore di lavoro di garantire ai dipendenti fumatori spazi appositi.

L'articolo 5 ribadisce il divieto di propaganda e pubblicità dei prodotti da fumo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Educazione).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito dei programmi definiti annualmente per la scuola dell'obbligo, inserisce iniziative didattiche di informazione sanitaria rivolte ad illustrare i pericoli per la salute umana che l'uso del tabacco determina.

2. Il Ministro della sanità promuove periodicamente campagne di informazione sanitaria sui pericoli derivanti dal fumo, utilizzando a tale fine i presidi sanitari delle unità sanitarie locali ed avvalendosi del servizio radiotelevisivo e dei normali organi di stampa.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero della sanità si avvale del contributo delle associazioni di volontariato e degli enti locali.

ART. 2.

(Giornata contro il fumo).

1. Il 4 dicembre di ogni anno è dichiarato « Giornata nazionale contro il fumo ». In tale occasione il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della sanità promuovono iniziative straordinarie, in collaborazione con le associazioni di volontariato, tese alla dissuasione dell'uso di prodotti da fumo. A tale scopo è stanziata per il 1996 la somma di 5 miliardi di lire.

ART. 3.

(Divieti).

1. È vietato fumare:

a) negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie pubbliche e private;

b) nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) sui mezzi di trasporto pubblici e nelle aree al chiuso adibite all'attesa;

d) nei locali al chiuso adibiti: a sale di spettacolo cinematografico o teatrale, a sale corse, a sale di riunione od assembramento, ad attività sportiva o ricreativa, nonché a musei, a biblioteche od a sale di lettura, a pinacoteche ed a gallerie di arte aperte al pubblico;

e) negli studi televisivi durante le riprese televisive;

f) in tutti gli esercizi pubblici adibiti al commercio di generi alimentari.

2. Il divieto di fumare è riferito:

a) per la lettera a) del comma 1 ai locali destinati a degenza dei malati, a visita medica, a diagnostica, a terapia, a riabilitazione, ad attesa, nonché ai relativi spazi di accesso a transito, nelle cucine e nei locali dove avviene la preparazione del cibo;

b) per la lettera c) del comma 1 agli autoveicoli adibiti a pubblico servizio per il trasporto collettivo di persone, alle vetture autofilotraviarie, alle funicolari aeree e terrestri, agli aeroplani limitatamente ai percorsi nazionali, ai compartimenti ed ai veicoli ferroviari ad unico ambiente riservati ai non fumatori, ai compartimenti a cuccette ed a quelli delle carrozze-letto, durante il servizio di notte, alle stazioni ferroviarie, autofilotraviarie, metropolitane, portuali, marittime ed aeroportuali limitatamente ai locali chiusi e confinati.

3. I proprietari ed i conduttori di tutti i ristoranti, mense o tavole calde con numero di coperti pari o superiore a quaranta sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti non fumatori un'area del locale, adeguatamente protetta, pari almeno al cinquanta per cento dei posti totali disponibili. È comunque consentito al proprietario od al conduttore dei locali sopraindicati stabilire un generale divieto di fumare. In tal caso il divieto dovrà essere

segnalato all'esterno del locale. I proprietari ed i conduttori di tutti i ristoranti, mense o tavole calde con numero di coperti inferiore a quaranta sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'entrata del locale, un segnale indicante se sia consentito o meno fumare.

4. Con decreto del Ministro della sanità, possono essere individuati altri locali pubblici o aperti al pubblico e mezzi di trasporto a cui estendere il divieto di fumare ai sensi del presente articolo.

5. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali di cui al presente articolo, nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera *d*) del comma 1, curano l'osservanza del divieto, e sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

6. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

7. I soggetti di cui al comma 5 che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

ART. 4.

(Luoghi di lavoro).

1. È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.

2. È fatto obbligo al titolare di qualsiasi impresa, ufficio, luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato, di approntare zone riservate ai dipendenti fumatori.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione per iscritto a tutti i dipendenti della disponibilità di zone per fumatori ai sensi del comma 2.

ART. 5.

(Pubblicità).

1. È vietata qualsiasi propaganda pubblicitaria mirante direttamente o indirettamente a diffondere il consumo di prodotti di fumo, nazionali od esteri.

2. È vietato ai produttori, fabbricanti e commercianti di tabacco e prodotti derivati dal tabacco di fornire la loro sponsorizzazione durante spettacoli od iniziative di qualsiasi natura, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico.

3. Chi viola il divieto di propaganda pubblicitaria previsto dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

4. Il trasgressore del divieto di cui al presente articolo, utilizzando il medesimo veicolo pubblicitario, gli stessi spazi e tempi utilizzati per il messaggio per il quale è punito ai sensi del comma 3, è tenuto, inoltre, a far pubblicare, a proprie spese, il seguente annuncio pubblicitario: « Fumare provoca il cancro. Il fumo nuoce alla salute di chi vi circonda ».

5. Non sono soggette al divieto di cui al presente articolo l'esposizione dei prodotti da fumo nei distributori automatici o nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita od a punti di vendita debitamente autorizzati e la propaganda dei prodotti accessori per l'uso del tabacco, quali pipe, accendini, porta-sigarette, bocchini e simili.

PAGINA BIANCA

